

Trieste, 3 gennaio 2017

CIRCOLARE N. 2/2017

Oggetto: novità Decreto Fiscale (D.L. 193/2016, L. 225/2016)

Gentile Cliente,

presentiamo di seguito una sintesi di alcune delle novità contenute nell'ultimo Decreto Fiscale;

Modelli CU

I sostituti d'imposta avranno tempo fino al **31 marzo 2017** per consegnare i modelli CU ai sostituti. L'invio dei modelli all'**Agenzia delle Entrate** rimane invece fissato per il **7 marzo 2017**.

F24 cartaceo

Dal 3 dicembre 2016 è di nuovo possibile per le **persone fisiche non titolari di partita iva** presentare agli sportelli bancari, postali o del concessionario della riscossione modelli F24 **cartacei senza compensazioni** con pagamenti superiori a **1.000 €**.

Rimborsi Iva

A partire dal 3 dicembre 2016 è stata innalzata da 15.000 a **30.000 €** la soglia per richiedere i rimborsi iva **senza dover prestare alcuna garanzia**.

Studi di settore

A partire dall'anno di imposta 2017 **sono soppressi** gli studi di settore. Verranno rimpiazzati da appositi **indici sintetici di affidabilità**.

Notifiche

Dal 01.07.2017 gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate verranno notificati esclusivamente **via posta elettronica certificata**. Si raccomanda i Clienti che non avessero già affidato questo servizio allo Studio, di tenere costantemente monitorata la propria casella di posta elettronica certificata, poiché l'arrivo di un'email certificata equivale al ricevimento di una lettera raccomandata.

San Marino

Dal 01.07.2017 è stata **soppressa la comunicazione** degli acquisti effettuati a San Marino senza l'addebito di Iva.

Prelievi dei professionisti e versamenti degli imprenditori

I **prelievi non giustificati dei professionisti** non costituiscono più una presunzione di ricavi in nero. Per i soli **imprenditori**, si presumono ricavi in nero i **versamenti non giustificati** solo se superano **1.000 euro al giorno** o **5.000 euro al mese**.

Depositi Iva

Dal **01.04.2017** l'introduzione dei beni nel deposito iva è estesa a qualunque tipologia di operazione. Da tale data l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito Iva, ed è **versata** in nome e per conto di tale soggetto **dal gestore del deposito**, che è solidalmente responsabile

per imposta stessa. Il versamento è eseguito **mediante modello F24, esclusa la compensazione**, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel **registro degli acquisti un'autofattura** (ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972) e i **dati della ricevuta del versamento**. Fa eccezione il caso degli **acquisti intracomunitari**, per i quali viene mantenuta l'attuale procedura dell'integrazione della fattura. Del pari possono continuare ad estrarre i beni senza il pagamento dell'imposta gli esportatori abituali utilizzando il proprio plafond.

Per approfondimenti e quesiti Vi preghiamo di contattare il Vostro professionista di riferimento.

Cordiali saluti.

Saed Servizi Srl Stp
Dr.ssa Giulla Battig

